

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA RACCOLTA DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

Nella presente tavola sono riportati i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

<b>Rispondenti</b>	<b>Hanno risposto alla consultazione:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ANASF</b></li><li>• <b>Avv. R. Battigaglia</b></li><li>• <b>Movimento difesa del cittadino</b></li><li>• <b>MicroCredito Italiano s.p.a.</b></li><li>• <b>Prof. A. Lanzavecchia e Prof. G. Tagliavini – Università degli studi di Parma</b></li><li>• <b>Associazione FINANziarie Italiane (AFIN)</b></li><li>• <b>ASSOHOLDING</b></li><li>• <b>Alleanza Cooperative italiane</b></li><li>• <b>Cleary Gottlieb Steen &amp; Hamilton LLP (avv. C. Di Falco – avv. F. Saccone)</b></li><li>• <b>NCTM Studio legale</b></li><li>• <b>RCC Studio legale (avv. C. Calderaro)</b></li></ul>
--------------------	--

### Commenti di carattere generale

Alcuni rispondenti hanno proposto, insieme con commenti puntuali alle disposizioni in consultazione, anche più ampie ipotesi di revisione della disciplina in materia di raccolta dei soggetti diversi dalle banche. Tali proposte attengono a competenze regolamentari e di controllo di autorità diverse dalla Banca d'Italia e, in qualche caso, richiederebbero interventi di rango legislativo. Si fa riferimento, in particolare, alle richieste concernenti:

- la definizione di specifici presidi a tutela dei risparmiatori per la raccolta effettuata da società mediante l'emissione di obbligazioni o strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o di titoli obbligazionari convertibili in azioni, nonché in tutti i casi in cui il totale dell'emissione di strumenti finanziari di raccolta da parte del singolo emittente superi il valore del suo patrimonio;
- l'azione dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato volta a inibire pratiche commerciali o strategie di comunicazione suscettibili di ingenerare confusione circa le caratteristiche della raccolta consentita ai sensi dell'art. 11 TUB;
- regole di trasparenza che impongano alle società cooperative un obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni relative alle modalità di raccolta di risparmio presso i soci e all'eventuale adesione a schemi di garanzia dei prestiti sociali;
- una complessiva revisione della normativa del "prestito sociale" volta, fra l'altro, a ricondurre la disciplina delle grandi cooperative a quella delle altre società, finalizzare la raccolta tra soci all'attività mutualistica, imporre vincoli di durata minima per tale forma di raccolta, separare l'attività finanziaria dall'attività non finanziaria svolte da una cooperativa.
- l'introduzione di misure volte a tutelare i prestatori di fondi che operano sulle piattaforme web di *social lending* dal rischio di insolvenza dei gestori di tali piattaforme; garantire la sicurezza dei dati personali forniti dai prestatori al gestore; assicurare una corretta informazione sulle peculiari caratteristiche e i rischi di tale tipologia di investimento e sui gestori delle piattaforme web di *social lending*.

La Banca d'Italia segnalerà quindi alle autorità competenti le istanze di riforma affinché la tutela dei risparmiatori sia rafforzata attraverso adeguati presidi patrimoniali, di trasparenza e di vigilanza.

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA RACCOLTA DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONE (Sì/no/in parte/chiarimento)	COMMENTO
<b>Disposizioni di carattere generale (sezione I)</b>	<p>Fermo restando il concetto di “raccolta a vista” previsto dallo schema di disposizioni in commento, si chiede di ammettere la possibilità per una società cooperativa di procedere occasionalmente (es. per non più di 12 volte nell’arco dell’anno solare) alla restituzione immediata del prestito sociale qualora vi sia disponibilità di cassa. A sostegno della richiesta, il rispondente fa riferimento a indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nel giugno 1995.</p>	<b>NO</b>	<p>Il divieto di raccolta a vista è stabilito tassativamente dall’art. 11, ultimo comma, del TUB e non può essere derogato da disposizioni secondarie della Banca d’Italia. Si conferma, pertanto, il divieto per le società cooperative di procedere a restituzioni dei fondi prima di 24 ore dalla richiesta.</p> <p>Resta ferma la possibilità di utilizzare il saldo creditore del prestito sociale per il pagamento – mediante compensazione dei crediti e debiti reciproci – dei beni e servizi venduti dalla cooperativa nell’ambito dell’attività di scambio mutualistico con i soci.</p> <p>Con riferimento alla comunicazione di giugno 1995, si precisa che la stessa non è stata recepita nei successivi aggiornamenti della disciplina intervenuti con l’emanazione della Circ. 229 del 1999 e con il 12° agg.to alla stessa del marzo 2007. Detta comunicazione deve, quindi, intendersi superata.</p>
	<p>Un rispondente chiede di integrare la definizione di “emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento” al fine di specificare l’attività di acquisizione di strumenti di pagamento (c.d. <i>acquiring</i>). In particolare, si chiede di modificare la definizione come segue: <i>“il servizio di pagamento esercitato mediante l’emissione e/o la gestione di carte di credito, di debito o di altri strumenti di pagamento e/o mediante la stipula di un apposito contratto per il convenzionamento di soggetti (ad esempio, esercizi commerciali), con lo scopo di abilitarli all’accettazione di uno strumento di pagamento secondo le regole del circuito di riferimento accompagnata dalla gestione dei relativi flussi finanziari (cd. acquiring)”</i>.</p>	<b>NO</b>	<p>La definizione impiegata nelle disposizioni, che include sia il servizio di emissione sia quello di acquisizione (<i>acquiring</i>) di strumenti di pagamento, è in linea con la definizione adottata nella disciplina europea dei servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 11/2010). Non si ritiene perciò necessario introdurre ulteriori specificazioni.</p>

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA RACCOLTA DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONE (Sì/no/in parte/chiarimento)	COMMENTO
	Si chiede di integrare la definizione di “strumenti finanziari di raccolta” aggiungendo, alla fine, la seguente locuzione: <i>“convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni”</i> .	<b>SI</b>	Testo modificato.
<b>Raccolta del risparmio tra il pubblico (sezione III)</b>	Al fine di tutelare i consumatori, si chiede di eliminare dall'elenco delle ipotesi di esclusione dal divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico (cfr. par. 2) la lett. b), concernente la raccolta connessa con l'emissione e l'acquisizione di c.d. strumenti a spendibilità limitata.	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	La richiesta non può essere accolta perchè per espressa previsione di legge (art. 2, comma 2, lett. m, del d.lgs. n. 11/2010, di recepimento della Direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento) i servizi basati su strumenti c.d. a spendibilità limitata non costituiscono servizi di pagamento e non sono pertanto assoggettati a riserva. Una previsione che, qualificando come raccolta del risparmio tra il pubblico la raccolta effettuata tramite i richiamati strumenti, ne riservasse l'esercizio alle banche o ad altri soggetti vigilati risulterebbe in contrasto con la disposizione comunitaria.
	Un rispondente chiede che venga meglio definito il contenuto della disposizione che ammette la possibilità di effettuare la raccolta di fondi tramite trattative personalizzate.	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	Le norme poste in consultazione declinano già in maniera puntuale l'ipotesi di esclusione dal divieto di raccolta presso il pubblico tramite trattative personalizzate. Del resto, il commento non fornisce alcuna indicazione su come meglio definire tale ipotesi di esclusione.
	Si chiede di correggere la nota 1 al primo paragrafo, lett. b) che, per un mero refuso, richiama l'art. 11, comma 2, lett. h-ter), TUB in luogo dell'art. 1, comma 2, lett. h-ter), TUB.	<b>SI</b>	Testo modificato.
<b>Raccolta mediante emissione di stru-</b>	Si chiede di escludere dal calcolo del limite del doppio del patrimonio di cui al par. 1, comma 1, il valore delle attività finanziarie iscritte nell'attivo circolante e immobilizzato in ra-	<b>NO</b>	L'aggregato che costituisce il “patrimonio” (composto dal capitale sociale, dalla riserva legale e dalle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio ap-

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA RACCOLTA DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONE (Sì/no/in parte/chiarimento)	COMMENTO
<b>menti finanziari</b> <i>(Sezione IV)</i>	gione del fatto che gli investimenti di natura finanziaria effettuati dalla cooperativa non rispondono a finalità cooperative.		provato) ai fini della disciplina in questione è definito dall'art. 2412, comma 1, del codice civile, richiamato espressamente dall'art. 4, della Delibera CICR 19 luglio 2005 che definisce i limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta.
	Si chiede di ridurre il valore nominale unitario minimo delle cambiali finanziarie da 50.000 euro a 5.000 euro.	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	Il taglio minimo unitario degli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni (e, dunque, anche delle cambiali finanziarie) è stabilito dall'art. 5 della deliberazione CICR 19 luglio 2005.
	Nella determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta ai sensi del par. 2, si chiede di fissare un termine minimo (2 mesi) e massimo (indefinito) di durata degli strumenti finanziari allo scopo di tutelare maggiormente i soci che investono nella cooperativa.	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	La Banca d'Italia non ha il potere di stabilire le caratteristiche di durata degli strumenti finanziari emessi dai soggetti diversi dalle banche.
	Con riferimento alla raccolta effettuata mediante l'emissione di cambiali finanziarie e di obbligazioni, si chiede di inserire un riferimento al regolamento Consob n. 11971/1999 (c.d. regolamento emittenti) e, in particolare, all'art. 34-ter, lett. a) e c), che disciplinano rispettivamente l'esenzione dall'applicazione della disciplina dell'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita in caso di offerta rivolta a un numero di soggetti inferiore a 150 e offerta avente a oggetto prodotti finanziari il cui corrispettivo totale è inferiore a 5 milioni di euro.	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	La richiesta esula dall'ambito della disciplina sulla raccolta del risparmio dei soggetti non bancari dalla Banca d'Italia.  Questa disciplina si limita infatti a definire i limiti entro i quali possono essere emessi gli strumenti finanziari di raccolta; l'offerta al pubblico degli strumenti, invece, è disciplinata dal TUF e dal regolamento Consob n. 11971/1999.
<b>Raccolta del risparmio presso i</b>	Un rispondente chiede che i limiti previsti per la raccolta del risparmio presso i soci da parte di società diverse dalle società cooperative vengano applicati anche alle società coo-	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	L'assenza di limiti alla raccolta di risparmio presso soci da parte delle società cooperative con meno di 50 soci è disposta dall'art. 6, comma 3, della delibe-

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA RACCOLTA DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONE (Sì/no/in parte/chiarimento)	COMMENTO	
<b>soci (sezione V)</b>	perative con un numero di soci pari o inferiore a 50.		razione CICR del 19 luglio 2005.	
	Al fine di tutelare maggiormente i risparmiatori, si chiede di aumentare dal 30% al 50% la percentuale minima delle garanzie personali o reali finanziarie rilasciate da soggetti vigilati, necessaria per aumentare l'ammontare complessivo del prestito sociale fino al quintuplo del patrimonio.	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>		La misura del 30% è fissata dall'art. 6, comma 3, della deliberazione CICR del 19 luglio 2005.
	Un rispondente chiede che le società cooperative con più di 50 soci inseriscano una descrizione delle finalità informative dell'indice di struttura finanziaria incluso nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e nelle relazioni semestrali.	<b>SI</b>		A beneficio della comprensibilità e comparabilità delle informazioni fornite nella nota integrativa e nelle relazioni semestrali, l'indice di struttura finanziaria dovrà essere presentato nel seguente modo:  <i>"Un indice di struttura finanziaria &gt; 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società."</i>
	Si chiede di ridurre al doppio del patrimonio il limite massimo posto alla raccolta presso i soci effettuata dalle società cooperative con più di 50 soci.	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>		Il limite pari al triplo del patrimonio per la raccolta presso i soci effettuata dalle società cooperative con più di 50 soci è stabilito dall'art. 6, comma 3, della deliberazione CICR del 19 luglio 2005.
	Un rispondente chiede di chiarire che il prestito sociale non è uno strumento di raccolta del risparmio tra il pubblico, né una forma di investimento.	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>		Il prestito sociale è una forma di raccolta del risparmio effettuata dalle società cooperative presso i propri soci. Come tale, essa rientra nell'ambito della disciplina dettata dal CICR – in attuazione dell'art. 11, comma 3, TUB – per la raccolta "effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari" (cfr. art. 6 Delibera CICR del 19 luglio

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA RACCOLTA DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONE (Sì/no/in parte/chiarimento)	COMMENTO
			2005) ed è consentita nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla medesima Delibera e dalle disposizioni della Banca d'Italia.
	<p>Con riferimento agli schemi di garanzia di cui al par. 3.1., un rispondente chiede di prevedere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i mezzi finanziari possano includere impegni di pagamento delle cooperative aderenti allo schema di garanzia per una quota complessivamente non superiore al 50% (anziché 30% come previsto dallo schema di disposizioni in commento) dell'importo totale dei mezzi finanziari che devono essere tenuti a disposizione per far fronte alle passività potenziali;</li> <li>- il livello di risorse "obiettivo" dello schema di garanzia possa essere raggiunto in un arco temporale di 10 anni.</li> </ul>	<b>SI</b>	<p>Al fine di incentivare la costituzione di uno schema di garanzia tra società cooperative, coerentemente con le analisi contenute nella relazione AIR, si accoglie la richiesta, volta a rendere meno oneroso il sistema di finanziamento dello schema e a conseguire gli obiettivi di finanziamento in un arco temporale sufficientemente ampio. Al contempo, si ritiene necessario assicurare adeguati livelli di protezione dei risparmiatori per tutto il periodo necessario al raggiungimento della piena capacità finanziaria dello schema.</p> <p>In tale prospettiva, gli schemi potranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere finanziati con impegni a erogare fondi fino a un ammontare complessivamente non superiore al 50% del totale delle contribuzioni;</li> <li>• raggiungere il livello di risorse obiettivo con gradualità in un arco di tempo non superiore a 10 anni, purché l'ammontare dei prestiti sociali non adeguatamente coperti da contribuzioni <i>ex ante</i> sia proporzionalmente assistito da garanzie idonee rilasciate da soggetti vigilati.</li> </ul>

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA RACCOLTA DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONE (Sì/no/in parte/chiarimento)	COMMENTO
	Si chiede di individuare una soglia percentuale rilevante per quantificare gli "indicatori di rischio riferiti, fra l'altro, alla situazione patrimoniale e alla liquidità degli aderenti" sulla cui base viene calcolata la contribuzione allo schema di garanzia dei prestiti sociali.	<b>NO</b>	I livelli degli indicatori di rischio dipendono dalle caratteristiche dei singoli schemi di garanzia che possono differenziarsi, fra l'altro, per numerosità, settori operativi e volumi di raccolta dei partecipanti. Non è quindi possibile determinare <i>ex ante</i> e in via generale la soglia rilevante per tali indicatori.
	Si chiede di escludere le cooperative che ai sensi del d.lgs. n. 127/1991 e successive modifiche sono esonerate dalla redazione del bilancio consolidato dall'obbligo di rettificare il valore del patrimonio individuale degli effetti derivanti da operazioni con le società del gruppo.	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	Si ritiene di non accogliere la richiesta: il calcolo e la rappresentazione del patrimonio al netto degli effetti derivanti da operazioni con società partecipate sono un presidio a tutela dei risparmiatori nei rapporti con le società cooperative alle quali prestano fondi. Ciò vale anche quando tali società, pur controllando altre società, siano esonerate dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della normativa vigente.
	Si chiede di chiarire se e in che misura le disposizioni di cui ai punti i) e iv) si applicano anche alla garanzia reale finanziaria, in aggiunta a quelle previste ai punti v) e viii) e relative specificamente alle attività costituite in garanzia.	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	Le disposizioni dettate per le garanzie prestate sotto forma di garanzie personali (par. 4 dal primo al quarto alinea) non si applicano alle garanzie prestate in forma di garanzia reale finanziaria. Viceversa, le disposizioni dettate per le garanzie prestate in forma di garanzia reale finanziaria (par. 4, alinea da quinto a ottavo) non si applicano alle garanzie prestate sotto forma di garanzie personali.
	Si chiede di chiarire con quali mezzi diversi dagli strumenti finanziari può essere effettuata dalle s.p.a. finanziarie la raccolta del risparmio presso i soci.	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	Le s.p.a. finanziarie, come tutte le società non bancarie, possono effettuare la raccolta del risparmio presso i propri soci con qualsiasi mezzo - diverso dai depositi - che comporti l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, ovviamente nel rispetto dei limiti

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA RACCOLTA DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONE (Sì/no/in parte/chiarimento)	COMMENTO
			e delle condizioni imposti dalle Delibere CICR e dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.
<b>Social lending (sezione IX)</b>	<p>Con riferimento alla sezione dedicata all'attività di <i>social lending</i> si chiedono chiarimenti in merito a una serie di profili. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con riguardo alla definizione di un limite massimo all'acquisizione di fondi tramite portali <i>on-line</i> di <i>social lending</i>, si chiede di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) individuare il valore esatto dell'importo massimo dei fondi acquisibili mediante i suddetti portali ovvero di definire i criteri per determinare tale importo;</li> <li>b) chiarire se il limite massimo all'acquisizione di fondi tramite piattaforme di <i>social lending</i> sia riferito all'ammontare dei fondi raccolti dal prestatore o a quelli prestati dal finanziatore e se tale limite debba far riferimento a singole operazioni o all'insieme di tutte le operazioni poste in essere dai prestatori o dai finanziatori sul portale;</li> <li>c) chiarire meglio quale sia la <i>ratio</i> dell'apposizione di tale limite;</li> <li>d) valutare la possibilità di escludere o graduare diversamente il limite per i soggetti non <i>retail</i>;</li> <li>e) determinare un importo massimo di fondi che ogni finanziatore può prestare tramite i suddetti portali. Tale importo potrebbe essere individuato in una percentuale del reddito imponibile;</li> </ul> </li> <li>- si chiede di inserire nell'elenco delle riserve di attività di cui al par. 2 un espresso richiamo alla prestazione di servizi e attività di investimento;</li> </ul>	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	<p>In via generale si rammenta che la sezione relativa al <i>social lending</i> ha carattere ricognitivo; essa è stata introdotta per fornire chiarimenti agli operatori in merito alle condizioni e ai limiti il cui rispetto è necessario perché il <i>social lending</i> non costituisca violazione della disciplina in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico. Le disposizioni non riguardano, quindi, le condizioni che è necessario rispettare per non violare altre riserve che pure vengono all'attenzione nel <i>social lending</i> (es. attività di finanziamento, attività bancaria, etc.). Si ribadisce che l'elenco delle attività riservate che possono rilevare nel <i>social lending</i> è solo esemplificativo.</p> <p>Quanto alle richieste di definire, nelle disposizioni, un limite massimo all'acquisizione di fondi, la Banca d'Italia non ha – in base all'attuale quadro normativo – il potere di disciplinare questo aspetto. Spetterà quindi al gestore della piattaforma definirlo, in modo che la raccolta sia nel complesso limitata.</p>

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA RACCOLTA DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONE (Sì/no/in parte/chiarimento)	COMMENTO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- si chiede di inserire alcuni presidi finalizzati a tutelare la posizione del prestatore. In particolare, si propone di richiedere al singolo prestatore di produrre una dichiarazione scritta con la quale attestare che i fondi prestatati tramite portali di social lending non superano una data percentuale delle proprie risorse finanziarie;</li> <li>- sulla base della considerazione che i prenditori possono acquisire fondi tramite portali di <i>social lending</i> domiciliati all'estero, si chiede di prevedere un'ulteriore esenzione dal divieto di raccolta per l'acquisizione di fondi effettuata tramite portali di <i>social lending</i> gestiti da particolari operatori come "enti partecipati o promossi da banche o enti iscritti in associazioni internazionali tra operatori della finanza etica o dell'alternative banking";</li> <li>- si chiede di introdurre alternativamente un sistema di valutazione del merito creditizio o un canale preferenziale per l'accesso alle informazioni della Centrale dei Rischi al fine di tutelare gli investitori che accedono ai portali di <i>social lending</i>;</li> <li>- si chiede di inserire nelle disposizioni un'espressa previsione al fine chiarire che il finanziatore che opera attraverso lo schema del social lending non viola la riserva di attività relativa alla concessione del credito verso il pubblico e che il gestore della piattaforma non viola la riserva di attività relativa alla mediazione creditizia.</li> </ul>		
	<p>Si chiede di chiarire il motivo per il quale non sia necessaria la definizione di un limite massimo all'acquisizione di fondi tramite portali on-line di <i>social lending</i> gestiti dalle banche.</p>	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	<p>Il limite massimo all'acquisizione di fondi tramite portali on-line di <i>social lending</i> si riferisce ai prenditori che operano sul portale a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia gestito da una banca o da un altro soggetto. Il limite non si applica all'attività di raccolta</p>

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA RACCOLTA DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONE (Sì/no/in parte/chiarimento)	COMMENTO
			di risparmio presso il pubblico svolta direttamente da una banca nell'ambito dell'attività di gestione del portale di <i>social lending</i> , in quanto le banche possono raccogliere risparmio tra il pubblico senza alcun limite.
	Nel caso in cui l'attività di <i>social lending</i> sia svolta da una banca, si chiede l'adozione di misure finalizzate alla tutela dei prestatori dei fondi al fine di renderli consapevoli del carattere personalizzato delle singole operazioni di finanziamento.	<b>SI</b>	Le disposizioni sono state integrate con la previsione di un obbligo per i gestori dei portali <i>on-line</i> di <i>social lending</i> di informare i prenditori che operano sulla propria piattaforma web del fatto che l'acquisizione dei fondi debba essere effettuata sulla base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori.
	Tenuto conto delle modalità operative tipiche dei portali <i>on-line</i> di <i>social lending</i> , si chiede di riconsiderare il concetto di "trattative personalizzate" che, così come delineato nello schema di disposizioni in commento, potrebbe rendere difficile l'operatività delle piattaforme.	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, dalla deliberazione CICR 19 luglio 2005, la personalizzazione delle trattative è condizione affinché l'attività di reperimento di fondi da parte dei prenditori non sia qualificata come raccolta di risparmio tra il pubblico.  Le concrete modalità di funzionamento del portale dovranno quindi riflettere questa esigenza.
	Si chiede di chiarire se un operatore di microcredito possa gestire un portale <i>on-line</i> di <i>social lending</i> senza essere autorizzato a svolgere servizi di pagamento.	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	Si fa presente che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sussiste alcun un divieto per gli operatori di microcredito di gestire portali di <i>social lending</i>;</li> <li>- tali operatori potranno, nell'ambito di tale attività, erogare finanziamenti nei limiti stabiliti per essi dalla legge;</li> </ul>

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA RACCOLTA DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONE (Sì/no/in parte/chiarimento)	COMMENTO
			- i flussi finanziari connessi ai prestiti erogati mediante tali piattaforme devono, in ogni caso, essere gestiti da soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento.
<b>Allegati A e B</b>	<p>Si chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- specificare, in calce all'allegato, le diverse categorie di società finanziarie non vigilate. Inoltre, si chiede di aggiungere precisazioni in ordine ai casi in cui determinati soggetti (es. <i>merchant banks</i>, holding di partecipazioni, etc.) sono tenuti all'iscrizione nell'albo unico;</li> <li>- sostituire la dicitura "<i>quotati</i>" con "<i>quotati o destinati alla quotazione</i>";</li> <li>- integrare il prospetto con ulteriori specificazioni circa le condizioni della raccolta delle società cooperative e diverse dalle cooperative.</li> </ul>	<b>CHIARIMENTO QUI A LATO</b>	Non si ritiene di aggiungere le precisazioni richieste; gli allegati sono volti a fornire una rappresentazione sintetica e riepilogativa del complesso delle disposizioni. I dettagli vanno ritrovati altrove nelle disposizioni.
<b>Ulteriori questioni – Regime transitorio</b>	In considerazione dell'oggettiva complessità dell'adeguamento e degli oneri che ne deriveranno, un rispondente chiede un adeguato periodo transitorio per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, con particolare riferimento a quelle per le quali l'adeguamento immediato sarebbe più difficile.	<b>SI</b>	Testo modificato.